



**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®**

In questo numero



Strumenti finanziari

Problematiche legate agli strumenti finanziari
utilizzati per la propria attività:
Finanziamenti - Diritto Bancario - Indagini Finanziarie
e Normativa antiriciclaggio



L'angolo della Giurisprudenza



VOCI DAL FORUM





**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®**

In questo numero

	pagina
	Finanziamenti dei privati alle S.r.l. di Marco Righetti 2
	Anatocismo illegittimo di Antonino Pernice 5
	Usurarietà dei mutui: il problema dei tassi di mora affrontato dall'arbitro Bancario Finanziario di Anna Maria Pia Chionna 10
	Indagini finanziarie: giocano anche i terzi di Roberta De Marchi 16
	La tracciabilità dell'oro: tra normativa vigente e prospettive di modifica di Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra 21
	Strumenti di contrasto al riciclaggio transnazionale di Nicola Monfreda 30
	La ripartizione dell'onere della prova nelle ipotesi di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti di Valeria Nicoletti 34
	Voci dal Forum: Interessi usurari 36



Finanziamenti dei privati alle S.r.l.

di Marco Righetti

Da chi possono ottenere finanziamenti le società a responsabilità limitata

Tralasciando la novità dei “Mini Bond” / cambiali finanziarie, che devono ancora essere digerite dal mondo delle PMI e che saranno oggetto di sviluppo probabilmente nel futuro prossimo, attualmente le società a responsabilità limitata ottengono finanziamenti prevalentemente dal sistema bancario in quanto è l’unico autorizzato ad effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico.

Vi sono tuttavia altre possibilità che consentono il finanziamento alla Srl nel rispetto della normativa bancaria vigente.

L’articolo 2 della delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) infatti prevede che:

“Non costituiscono raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

in connessione all’emissione di moneta elettronica;

presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo le disposizioni della presente delibera;

sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento.”

Finanziamenti alla S.r.l. da parte di soci e imprese infragruppo

Le condizioni affinché i finanziamenti soci/infragruppo non siano considerati raccolta del risparmio tra il pubblico possono essere così sintetizzate:

- ✖ non sono sottoposti ad alcun vincolo i finanziamenti effettuati infragruppo, cioè tra controllanti, controllate, collegate (ai sensi dell’art. 2359) e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quelli effettuati all’interno di un medesimo gruppo;
- ✖ la richiesta di finanziamento rivolta a i soci, anche attraverso una serie di operazioni che realizzino un rapporto finanziario stabile tra soci e società, non costituisce raccolta di risparmio a condizione che:
 - a) la possibilità di finanziamento soci sia prevista nello statuto sociale;
 - b) i soci che effettuano il finanziamento risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (o presso il Registro delle Imprese se il libro soci non è tenuto in quanto non obbligatorio per legge);
 - c) i soci che effettuano il finanziamento detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale.

Qualora i soci non rispettino i predetti requisiti (ad esempio è spesso necessario procedere a finanziamenti soci in sede di start-up), si può ricorrere comunque alla casistica indicata nel successivo paragrafo.

Finanziamenti da parte di singoli soggetti

In questo caso, il sopra citato articolo 2 della Delibera Cidr del 19.07.2005 prevede che il prestito sia stipulato con un soggetto singolo (persona fisica o giuridica) mediante trattative private.

Per soggetto singolo si intende qualsiasi persona fisica o giuridica.

Possono usufruire di questa possibilità anche i soci che non rispettano i requisiti previsti nel precedente paragrafo.

Per trattativa “privata” si intende un contraddittorio tra mutuante e mutuatario e non una offerta pubblica da parte di uno dei due soggetti. In particolare il mutuante deve essere molto attento a osservare questa condizione per rispettare la legge bancaria.

La presenza di una trattativa presuppone inoltre che vi sia un ragionamento tra le parti ed è inoltre necessario stabilire la natura del finanziamento e pare inevitabile prevederne la fruttuosità.

Sugli interessi (similmente a quanto avviene per i finanziamenti soci) è dovuta la ritenuta del 26%:

- ⊙ a titolo d’acconto se il socio è persona fisica che non detiene la partecipazione come impresa residente;
- ⊙ a titolo d’imposta se il socio, indifferentemente persona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione;
- ⊙ nessuna ritenuta se il socio è persona giuridica (finanziamenti tra società) o fisica che detiene la partecipazione come impresa, in quanto tassati come reddito di impresa;

La Cassazione confermando la necessità di vincere la presunzione, ritiene obbligatorio il versamento della ritenuta anche sugli interessi presunti, a prescindere dalla materiale erogazione (Sentenza n. 8747 del 04.04.2008; in senso contrario Sentenza n. 3155 del 04.04.1996).

Ovviamente, dal punto di vista del soggetto mutuante, prima di effettuare una operazione di questo genere è sempre opportuno valutare attentamente le garanzie da abbinare al prestito ed interrogarsi sulla eventuale postergazione del credito (che solitamente dipende dalla posizione soggettiva della parte mutuante).

Si raccomanda pertanto di farsi assistere da un professionista sia per la parte giuridica che fiscale (che, ad esempio, può consigliare la più corretta descrizione da apporre sui bonifici di pagamenti / incassi in caso di futuri controlli da parte del Fisco).

Esempio di contratto di finanziamento da parte di privato a Srl

OGGETTO: Mutuo fruttifero di interessi

Facendo seguito alle intese verbali intercorse, con la presente

TRA

Il sig. MARIO ROSSI nato a Verona (VR) il 18.08.1973 e domiciliato a Milano (MI) Via Roma n. 3, C.F. MRARSS73M18BL781L, di seguito indicata anche come “mutuante”,

da un lato,

e

la Società ESEMPIO SRL con sede in Verona (VR), Via Venezia n. 15, C.F. 00000000039, in persona del proprio rappresentante legale sig. LUCA VERDI nato a Verona (VR) il 15.08.1964 e domiciliato a Brescia (BS) Via Garibaldi n. 8, C.F. VRDLCA64M15BL781X, di seguito indicati anche come “mutuataria”,

dall'altro lato,

PREMESSO

1. che le parti sono interessate a perfezionare tra le stesse un contratto di mutuo avente ad oggetto una somma di denaro;
2. che la mutuataria ha bisogno del finanziamento per investire in macchinari di nuova generazione necessari a mantenersi competitiva sul mercato, ⁽¹⁾

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Continua

Art. 1 PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo ed hanno motivato le parti alla stipula dello stesso.

Art. 2 OGGETTO

2.1 Il Sig. Mario Rossi si impegna a concedere alla Società Esempio Srl, che accetta, un mutuo di € cinquecentomila (cinquecentomila/00).

2.2 La mutuataria chiede il suddetto mutuo come credito di investimento;

2.3 La mutuante è tenuta a mettere a disposizione della mutuataria l'intera somma oggetto del mutuo mediante bonifico bancario sul c/c che verrà ad essa comunicato dalla mutuataria.

Art. 3 DURATA

La durata del mutuo viene fissata di comune accordo tra le parti in anni 5 dal 01.08.2014 ed andrà pertanto a terminare il 31.07.2019.

Art. 4 RESTITUZIONE

4.1 Il giorno 31.07.2019 la mutuataria si obbliga, anche per gli aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile, a restituire alla mutuante la somma oggetto del presente mutuo pari a € cinquecentomila (cinquecentomila/00) ⁽²⁾

4.2 In caso di ritardato pagamento, a partire dal decimo giorno successivo alla scadenza la mutuataria si obbliga a riconoscere alla mutuante un interesse di mora pari all'8% (otto per cento) annuo.

4.3 Gli interessi di mora decorreranno senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine sopra indicato.

Art. 5 INTERESSI

Il tasso d'interesse da applicare al mutuo viene concordato in misura pari al 4% annuo.

Gli interessi saranno liquidati annualmente entro il 31.07.

La prima rata d'interessi avrà decorrenza dal 01.08.2014.

Art. 6 ADEMPIMENTO

6.1 La mutuataria è tenuta a pagare la somma di cui al precedente Art. 4 e gli interessi di cui al precedente Art. 5 mediante bonifico bancario sul c/c che verrà alla stessa comunicato dalla mutuante.

Art. 7 RESTITUZIONE ANTICIPATA

7.1 E' in facoltà della mutuataria estinguere anticipatamente il mutuo alla stessa concesso alle seguenti condizioni:

7.1.1 saldare l'intero debito in linea capitale ed ogni eventuale somma di cui la mutuante fosse in credito verso la mutuataria ed avente titolo nel presente contratto;

7.1.2 versare gli interessi maturati sino al giorno dell'estinzione nonché una commissione pari all'1% del totale del debito e tutte le eventuali spese relative all'estinzione.

Art. 8 IMPOSTE

8.1 Le imposte e tasse comunque connesse o dipendenti dal mutuo saranno a carico della mutuataria.

Art. 9 SPESE E ONERI

9.1 Tutti gli oneri fiscali e professionali, le spese e gli oneri in qualche modo dipendenti da o connessi al presente contratto si convengono espressamente a carico esclusivo della mutuataria.

Art.10 MODIFICHE

Ogni e qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e/o vincolante ove non risulti da atto formale sottoscritto dalla parte nei cui confronti viene invocata.

Il suddetto contratto è fornito a titoli puramente esemplificativo.

Le clausole sono personalizzabili e da valutare attentamente (specie con riferimento alle garanzie che si volessero pattuire).

Note:

(1) il finanziamento potrebbe essere erogato anche per altre motivazioni: funzionamento, approvvigionamento scorte ecc..

(2) è possibile predisporre anche un piano di ammortamento.

Anatocismo illegittimo

di Antonino Pernice

L'anatocismo è la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il **calcolo degli interessi sugli interessi**).

Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (cioè sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati. In questo modo, gli interessi producono altri interessi e finiscono per essere esponenzialmente sempre più elevati.

Regime di Capitalizzazione

È la modalità temporale con cui vengono calcolati e addebitati gli interessi.

Il Regime di capitalizzazione può essere semplice e composta:

- ☑ la capitalizzazione semplice consiste nel fatto che gli interessi vengono calcolati sempre sul debito iniziale. Per esempio, se i è il tasso annuale di un prestito di durata 2 anni, il montante alla fine dei due anni sarà dato da: $M_2 = C + iC + iC = C(1 + 2i)$.

Il capitale prestato aumentato degli interessi costituisce il Montante ($M = C + I$).

Il montante di un prestito di durata n anni, nel regime di capitalizzazione semplice sarà dato da:

$$M_n = C + iC + \dots + iC = C(1 + ni);$$

- ☑ la capitalizzazione composta consiste invece nel fatto che gli interessi calcolati e addebitati alla fine di ogni periodo rientrano nella linea capitale, e pertanto nei periodi successivi contribuiranno a produrre nuovi interessi:

$$M_1 = C + iC = C(1 + i)$$

$$M_2 = M_1 + iM_1 = C(1 + i)^2$$

$$\dots M_n = M_{n-1} + iM_{n-1} = C(1 + i)^n.$$

L'**interesse da applicare** non è quello composto bensì **quello semplice** come desumibile dall'art.821, 3^a c., del c.c., che recita: *"i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto"*.

Le banche dovrebbero scorporare gli interessi già calcolati ed applicare il saggio di interessi solo sulla parte netta di capitale.

Anatocismo ammesso solo nei casi previsti dall'art. 1283 C.C.

La fonte normativa primaria, la cui interpretazione estensiva ha a lungo consentito l'applicazione dell'anatocismo, è rinvenibile nell'art. 1283 c.c. *"in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*.

La norma pone, dunque, un divieto esplicito alla capitalizzazione anatocistica, individuando delle eccezioni ben circostanziate:

Continua



- ⊙ una condanna al pagamento emessa su una obbligazione composta da debito originario e interessi, può considerare le due componenti come un unico debito indifferenziato, ed in tal caso il calcolo degli interessi legali avverrà, naturalmente, anche sugli interessi originari;
- ⊙ la decorrenza, tuttavia, è dalla data della domanda giudiziale, e sempre che gli interessi originari siano scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda.

Se alla scadenza di un debito (con i relativi interessi) le parti si accordano per rinnovare il debito stesso concordando una proroga per il pagamento, la somma complessiva (debito e interessi) può essere considerata come un unico capitale soggetto a nuovi interessi. È fondamentale, tuttavia, che la convenzione fra le parti sia posteriore alla scadenza, e non può essere prevista *ab origine* e soprattutto non può attuarsi in automatico o senza il consenso del debitore.

Quindi, il legislatore del codice civile del 1942, al fine di scongiurare il pericolo che gli interessi divengano usurari e facendo in modo che il debitore conosca quale siano le conseguenze del proprio inadempimento sia che non venga costretto ad accettare l'anatocismo contestualmente alla sottoscrizione dell'obbligazione principale, ha permesso la capitalizzazione degli interessi soltanto nei casi previsti dall'art.1283 c.c. o condizionandola alla sussistenza di usi contrari (che spesso non sono presenti nei rapporti bancari).

La deroga è consentita solo in presenza di idonei usi contrari (usi normativi) consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un dato comportamento (usus) accompagnato dalla convinzione che si tratta di un comportamento giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma.

Nullità della clausola di capitalizzazione

A partire dal 1999, la Cassazione (Cass. Civ. sez.I, 18.12.98, n.12675; n.9227/95; n.7571/92; 2644/89; 4920/87; 2986/84; 6631/81) ha stabilito che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi corrisponde ad un uso negoziale, **imposto al correntista**, e non normativo, con conseguente **inapplicabilità dell'art.1283 c.c.**

La Cassazione ha affermando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente sulla base della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art.1283 c.c. (Cass. N.12507, 11.11.99; n.2374, 16.03.99; n.3096, 30.03.99).

L'uso mai può derogare a norme imperative quale quella di cui all'art.1283 c.c. (Cass. N.12507, 11.11.99; n.2374, 16.03.99; n.3096, 30.03.99; n.11772, 06.08.02; n.8442, 13.06.02; n.4490, 28.03.02; n.4095, 25.02.05; Trib.Milano, 03.01.04; Trib.Padova, 25.11.05; Trib.Torino, 30.10.03).

Valida la clausola di capitalizzazione degli interessi

Il Legislatore ha cercato di recepire tale orientamento con l'art.25, del D.Lgs. 342/1999, che novava l'art.120 del TUB nel senso di introdurre nell'ordinamento della materia il principio della simmetria di capitalizzazione degli interessi: a capitalizzazione debitoria trimestrale doveva corrispondere capitalizzazione creditoria trimestrale: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorii"*.

Il CICR, con delibera del 09.02.2000, ha dettato le "modalità e criteri" per la capitalizzazione degli interessi. Per cui è illegittima la capitalizzazione composta degli interessi fino all'entrata in vigore della suddetta delibera, mentre è da ritenersi valida la capitalizzazione effettuata successivamente nel rispetto delle condizioni previste dalla citata delibera.

In ogni caso, la delibera del CICR non legittima, tout court, l'anatocismo ma lo condiziona ad alcune – sia pure – minime formalità che devono essere osservate al momento della pattuizione della relativa clausola.

Pertanto, la capitalizzazione degli interessi (C.D. ANATOCISMO) è consentita nei casi previsti dall'art.1283 c.c., cioè:

- ✖ nei casi di una domanda giudiziale, e in tal caso deve prendere data dal giorno di questa,
- ✖ nei casi di una convenzione posteriore, alla scadenza degli interessi, intercorsa fra creditore e debitore;
- ✖ inoltre, si deve trattare di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Inoltre, la capitalizzazione degli interessi E' CONSENTITA se sussistono i requisiti previsti dalla Delibera del CICR 09.02.2000 (artt.2, 6 e 7), nei casi di:

- ✖ pattuizione per iscritto anche prima della loro scadenza (e non la semplice comunicazione alla clientela delle nuove condizioni mediante pubblicazione sulla G.U.),
- ✖ purché venga assicurata la medesima periodicità nel conteggio sia degli interessi debitori sia di quelli creditori;
- ✖ e purché sia indicata la periodicità e il tasso applicato,
- ✖ "lungi dallo stabilire una generalizzata capitalizzazione annuale, si limita a prevedere che, secondo quanto richiesto dall'art.6 delle delibera, "nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale, viene, inoltre, indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione". Cioè, pur essendo consentito che la banca preveda tassi creditori e debitori differenti, la rispettiva capitalizzazione, però, in virtù del criterio della c.d. reciprocità sancito dalla predetta normativa, "deve avvenire secondo le medesime modalità". Diversamente può essere dichiarata la nullità della clausola contrattuale per inosservanza del principio di reciprocità (Trib. Grosseto 03.07.2006).

E' chiaro che l'anatocismo generato nei conti correnti e nei mutui concorre all'aumento del Taeg e del Teg e il costante addebito degli interessi anatocistici, negli anni, può portare al superamento del tasso soglia usura nel conto corrente, rendendo illegittime le richieste della banca.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la Sent. n.425 del 17/10/2000, ha dichiarato che è costituzionalmente illegittimo l'art.25, 3^a c., del D.Lgs. n. 342/1999 per violazione dell'art.76 Costituzione, per eccesso di delega, in quanto la norma, che da un lato conferisce, in sanatoria, una indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie anteriori al 19/10/1999, con effetti temporalmente limitati sino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR e dall'altro ha valore di validazione anticipata, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR, lungi dall'essere una norma interpretativa ha, al contrario, efficacia innovativa e (in parte anche) retroattiva.

Anatocismo Illegittimo

La Corte di Cassazione a SS.UU., con sentenza n.21095 del 04.11.2004 e con sentenza n.24418/10, ha riconosciuto l'illegittimità dell'anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art.1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.

La capitalizzazione trimestrale non è un uso normativo, ma contrattuale e come tale non può derogare al divieto dell'anatocismo come ammesso dall'art.1283 c.c.

L'uso normativo consiste infatti nella "ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico".

Anatocismo vietato

La legge di stabilità, n.147/2013, comma 629, entrata in vigore il 01.01.2014, ha stabilito che l'anatocismo è vietato, modificando l'art.120 TUB: "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori".

Non si parla di periodicità degli interessi capitalizzati ma di periodicità della liquidazione degli interessi. Quando gli interessi vengono contabilizzati costituiscono un "monte interessi" a parte, non confluiscono nel capitale iniziale.

Ritorno dell'anatocismo

La Legge di Stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) aveva approvato una norma che di fatto cancellava la possibilità per le banche di capitalizzare gli interessi (c.d. anatocismo).

Tale norma aveva poi lasciato al CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il risparmio) il compito di adottare una delibera che attuasse detto divieto: delibera che, ovviamente, non era ancora giunta.

Nel frattempo, però, l'abrogazione è stata a sua volta abrogata.

Infatti, il Governo con il D.L. n.91 del 24.06.2014, art.31, ha reintrodotto la possibilità per le banche di calcolare gli interessi sugli interessi già prodotti (Anatocismo) purchè avvenga annualmente.

Il citato art.31, D.L. 91/2014 - Testo in vigore dal: 25-6-2014 – recita:

1. Il comma 2 dell'art.120 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo.

Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre".

2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal 2° c. dell'art.120 del D.Lgs. 385/93, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 09.02.2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art.120, 2° c., del TUB, come modificato dall'art.25 del d.lgs. 342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. La periodicità di cui al 2° c. dell'art.120 del D.Lgs. 385/1993, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 385/1993."

Col nuovo testo di legge "Disposizioni urgenti per (...) il rilancio e lo sviluppo delle imprese" (ci si chiede, ma, a quali imprese si fa riferimento?), il Governo ha reintrodotto la possibilità, per le banche, di applicare l'anatocismo, ossia di calcolare gli interessi dovuti dal cliente non solo in percentuale sul capitale da restituire, ma anche sugli interessi passivi già maturati su tale capitale.

Anche in questo caso, la nuova norma dovrà essere attuata dal CICR, che stabilirà modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi, riaffermando, dunque, la piena legittimità dell'anatocismo.

In ogni caso, il "nuovo" anatocismo dovrà, comunque, rispettare una serie di condizioni:

Continua



1. dovrà avere una periodicità non inferiore a un anno: in altre parole, solo una volta all'anno la banca potrà sommare il capitale agli interessi prodotti e sul risultato così ottenuto conteggiare i nuovi interessi (in precedenza, questo conteggio avveniva ogni tre mesi);
2. si potrà applicare solo alle operazioni in conto corrente o in conto pagamento;
3. la nuova disciplina sulla legittimità dell'anatocismo si potrà applicare solo ai contratti conclusi dopo due mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in questione e, comunque, non prima dell'intervento della delibera attuativa del CICR (nel frattempo, si dovrà applicare la disciplina del 2000).

I contratti in corso e quelli conclusi nei due mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova norma dovranno essere adeguati entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Al riguardo, già sono stati sollevati seri dubbi sulla legittimità della disposizione che, sin dalle prime letture, si appaleserebbe incostituzionale per via delle diverse ipotesi che essa contempla e delle disuguaglianze che comporta tra varie categorie di debitori. È una norma ad esclusivo vantaggio dei creditori (la lobby delle banche).

Dalla lettura dei commenti e delle dichiarazioni di attenti parlamentari, sembrerebbe di capire che il decreto "Crescita" non sarà mai convertito in legge (almeno nella parte che qui ci interessa). Diversamente, si ritiene che interverrà la Corte Costituzionale per dichiararne l'incostituzionalità.

Chi scrive sarebbe curioso di "conoscere" il responsabile od i responsabili di chi ha materialmente scritto e voluto questa norma "capestro", che è lesiva dei diritti e della legalità, avulsa dalle leggi già in vigore da tempo e della giurisprudenza di merito e di legittimità ormai consolidata. Quanto meno, sarebbe mio desiderio conoscerne i motivi che la sottendono; può darsi che mi farebbero cambiare idea.

Conclusioni, l'anatocismo è illegittimo

Salvo che sussistano le condizioni previste dall'art. 1283 C.C., l'anatocismo è sempre contrario alla legge e non solo quando è applicato ogni tre mesi, perché non esiste alcun uso normativo che giustifichi una deroga al divieto posto dall'art. 1283 C.C. (In tal senso Cass. SS.UU. n.24418/2010).

Da ultimo si evidenzia la sentenza della Cassazione n.15135 del 02.07.2014, la quale ha affermato che "l'anatocismo trimestrale applicato sul conto corrente viola sempre la legge e non può essere sostituito neanche con anatocismo di diversa periodicità (esempio annuale), anch'esso sarebbe illegittimo".

**Il Commercialista Telematico
per i propri utenti
si è fatto in 3**

Usurarietà dei mutui: il problema dei tassi di mora affrontato dall'arbitro Bancario Finanziario



di Anna Maria Pia Chionna

La Prima Sezione Civile, della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 gennaio 2013, n. 350 ha sancito che *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*.

A sostegno di tale tesi i giudici di legittimità hanno richiamato altre tre pronunce:

- La sentenza della Cassazione Civile, sezione prima, del 22 aprile 2000 n. 5286 che aveva stabilito come *“l'usurarietà del superamento del tasso soglia di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori”*;
- La sentenza della Corte Costituzionale del 25 febbraio 2002 n. 29, che chiariva: *“il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”*;
- La sentenza del 4 aprile 2003, n. 5324, della stessa Cassazione, sez. III, che precisava: *“in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori”*.

Appare fondamentale ricostruire i fatti che hanno indotto la Suprema Corte ad esprimersi nei termini su citati. Il 19 settembre 1996 I.D. stipulava con la s.p.a. Intesa BCI un mutuo ipotecario per l'acquisto della sua casa. Il 6 novembre 2001 l'Istituto di credito richiedeva al mutuatario il pagamento della rata di euro 20.052,48, quest'ultimo contestava innanzi al Tribunale di Napoli la legittimità della misura degli interessi stabiliti nello stesso contratto di mutuo. Ma i giudici di primo e secondo grado rigettavano le doglianze di parte attrice ritenendo che la maggiorazione del 3% prevista per il caso di mora non poteva essere presa in considerazione, data la sua diversa natura, nella determinazione del tasso usurario. Il mutuatario, così, proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi con i quali denunciava:

- ✖ Il vizio di motivazione, circa la nullità della clausola determinativa degli interessi (con riferimento al tasso ABI), che essendo generico e di nuova censura è stato dichiarato inammissibile;
- ✖ La violazione dell'art. 1421 c.c., in quanto l'interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10,5%, in contrasto con quanto previsto dal D.M. 27 marzo 1998, che indicava il tasso praticabile per il mutuo, nel trimestre di riferimento, nella misura dell'8,29%.

La Suprema Corte accoglieva il secondo motivo, sancendo il principio ut supra.

Sulla base di questo giudicato alcuni operatori del diritto sono stati indotti a considerare usurari quei tassi, comprensivi della mora, che superano i tassi soglia ex lege 108/96. Non solo. L'Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma, ha recentemente affrontato la questione con la decisione n. 260 del 17 gennaio 2014 pronunciata su ricorso n. 661736 dell'11 luglio 2013. Si trattava di una vertenza tra Tizio che in data 15

Continua



settembre 2010, avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di credito fondiario, il quale prevedeva un TAEG del 4,114% e un tasso degli interessi moratori del 5,75%. Il ricorrente contestando l'usura praticata dalla banca ed emergente dall'applicazione del principio dettato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 9 gennaio 2013, n. 350 (gli interessi moratori concorrerebbero al superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Nel caso di specie, tale somma sarebbe pari al 9,864%, laddove il limite oltre il quale gli interessi di un mutuo a tasso fisso, nel terzo trimestre 2010, sono sempre usurari sarebbe stato del 7,485%) e chiedeva la condanna dell'Istituto di credito *"alla restituzione della quota di interessi di ciascuna rata pagata dai ricorrenti, aumentata degli interessi legali dal giorno del suo pagamento a oggi"* e l'accertamento che *"i ricorrenti sono obbligati al pagamento della sola quota di capitale delle rate non ancora scadute, e non anche della rispettiva quota di interessi"*. L'Istituto di Credito resisteva affermando che si era attenuto *"alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura che sono emanate dalla Banca d'Italia"* e ai chiarimenti forniti da quest'ultima, che escludono, dal tasso effettivo globale medio, *"gli interessi di mora e gli oneri ammissibili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo"*.

Il Collegio di Roma, al termine di un'attenta disamina del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, con la **decisione n. 260 del 17 gennaio 2014**, stante *"L'importanza e la delicatezza delle questioni affrontate"* rimetteva gli atti al Collegio di Coordinamento, al fine di un intervento chiarificatore, che evitasse, tra l'altro di prevenire *"decisioni contrastanti da parte dei singoli Collegi territoriali"*.

In breve le riflessioni formulate dal Collegio di Roma

L'art. 644 del codice penale punisce con la reclusione e la multa chi compie il delitto di usura. Ai sensi del primo comma del citato articolo di legge commette tale delitto *"chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari"*. È importante analizzare puntualmente la norma. Innanzitutto la legge contempla l'espressione *"si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma"*, che viene confermata dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 recante l'interpretazione autentica delle norme in tema di usura ribadendo *"promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo"*. Da ciò si può dedurre che:

- possono essere usurari anche quegli interessi (corrispettivi) che siano dissimulati o che comunque, in frode al divieto imperativo posto dalla medesima disposizione di legge, siano convenuti in un apposito patto aggiunto o contrario al contratto stipulato tra le parti;
- l'ambito oggettivo di applicazione sia della norma penale su richiamata, che della sua interpretazione autentica ed infine dell'art. 1815, comma secondo, c.c. non contempla la categoria degli interessi moratori perché presuppone un rapporto di reciprocità tra le due prestazioni;
- le suddette disposizioni legislative si applicano al fine di individuare l'usura al momento della pattuizione e non quella sopravvenuta.

Ancora l'art. 644, primo comma, c.p. si riferisce ad interessi dati o promessi *"in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità"*, quindi deve sussistere un rapporto sinallagmatico tra la prestazione di un soggetto che da denaro e la controprestazione di un altro soggetto che restituisce al primo il denaro ricevuto e gli interessi corrispettivi dovuti per la sola detenzione delle stesse somme per un dato periodo di tempo. D'altra parte questa è la ratio del contratto di mutuo, disciplinato compiutamente agli artt. 1813 ss c.c.. Proprio l'art. 1813 c.c. definisce il mutuo come quel *"contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità"*. Ed in tema di controprestazione del mutuatario l'art. 1815 c. c. stabilisce che *"salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante"*, richiamando a tal fine l'art. 1284 c.c. Ciò posto gli interessi di mora non si pongono in rapporto sinallagmatico con il ricevimento del denaro da parte del

[Continua](#)

mutuatario, ma hanno diversa natura come tra l'altro si evince da un'attenta lettura dell'art. 1224 c.c. Tali somme rappresentano infatti un preventivo e forfettario ristoro del danno subito dal creditore per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria da parte del debitore, e iniziano a maturare da tale giorno sostituendosi, di fatto, agli interessi corrispettivi. Il debitore, nel caso di specie il mutuatario, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento sarà obbligato:

- ⊙ alla immediata restituzione della quota capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nella semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora a un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito (Cassazione civile 19 maggio 2008, n. 12639);
- ⊙ al pagamento integrale delle rate già scadute al momento del verificarsi del fatto risolutivo del rapporto, nonché degli interessi moratori sia sulla quota capitale che sulla quota interessi, in quanto entrambe le quote sono incorporate nelle rate già scadute, come chiarito dalla Cassazione Civile, sezione prima, con la sentenza n. 21885 del 25 settembre 2013.

Quest'ultimo meccanismo genera un effetto anatocistico ai sensi dell'art. 120, secondo comma, TUB espressamente contemplato nella delibera CICR del 9 febbraio 2000, che, nel fissare le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, prevede, all'art. 3, primo comma, che *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del previsto avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”*. Quindi rispetto alle rate a scadere gli interessi moratori sostituiscono quelli corrispettivi, mentre rispetto alle rate scadute gli interessi moratori si aggiungono a quelli corrispettivi.

Il terzo comma dell'art. 644 c.p. affida alla legge il compito di stabilire *“il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*, precisando, al comma successivo, che *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*. È proprio la legge 7 marzo 1996, n. 108, pubblicata nella G.U. 8 marzo 1996, n. 58, a fissare all'art. 2, quarto comma, il limite dell'usurarietà *“nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”*. Quindi c'è usura se il tasso convenuto è superiore al tasso medio maggiorato del 50%. Il DL n. 70 del 2011 prevede invece l'aumento *“di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”*. Il primo comma dell'articolo in esame individua i criteri per la determinazione di tale tasso medio, cioè *“Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”*. Quindi il TEGM comprende le commissioni, le remunerazioni e le spese mentre è scevro delle imposte e delle tasse. Vi è di più, la Banca d'Italia, nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200, ha precisato che il calcolo del tasso deve includere:

1. le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di *“istruttoria cedente”*);

Continua

2. *le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l’operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;*
3. *le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;*
4. *il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l’intermediario; nell’ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;*
5. *le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;*
6. *le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);*
7. *gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;*
8. *ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento.*

Elenca anche ciò che deve essere escluso:

- a. *le imposte e tasse;*
- b. *le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);*
- c. *i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;*
- d. *gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;*
- e. *con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l’operazione di finanziamento.*

Quindi la Banca d’Italia quando fissa il tasso soglia non tiene conto del tasso di mora praticato dagli intermediari, come espressamente riportato nei decreti ministeriali di pubblicazione del TEGM e nelle risposte ai quesiti pubblicati sul sito istituzionale della stessa Banca d’Italia nella pagina “Contrasto all’usura”. Oltretutto la massima autorità bancaria nazionale ha ritenuto opportuno, recentemente (3 luglio 2013), fornire dei chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura: “*I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente*”. La Banca d’Italia illustra anche le conseguente particolarmente svantaggiose per il debitore se nel calcolo del TEG fossero ricompresi anche gli interessi moratori: “*essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela*”.

Continua



E questo non è solo un orientamento nazionale ma la disciplina comunitaria sul credito al consumo esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. Infatti l'art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, disciplinate, appunto, i contratti di credito ai consumatori, precisa che *"al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diversa dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi"*. Parimenti, nei contratti di credito relativi ad immobili residenziali, l'art. 4, n. 13, della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio esclude dal costo totale del credito *"eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito"*.

D'altra parte rapportando il costo del denaro sostenuto dal cliente e rappresentato da interessi corrispettivi e di mora, spese, ... con il tasso soglia indicato nel decreto ministeriale, si compie un'operazione matematico-finanziaria non corretta perché il confronto avviene appunto tra tassi disomogenei.

Alla luce delle osservazioni fatte dall'Abf emerge che gli interessi di mora non dovrebbero essere sommati agli interessi corrispettivi ai fini della rilevazione di una eventuale usura, sia per la diversa natura degli stessi sia perché il tasso soglia, cioè quel tasso al quale raffrontare il costo del denaro, non li include.

Può il debitore verificare, in altro modo, se il tasso di mora applicato dalla banca è usurario?

Pur non potendo confrontare il tasso di mora con il TEG perché, come già in precedenza si è avuto modo di affrontare, sono due grandezze disomogenee, la sua determinazione quantitativa non può però sfuggire ad ogni controllo di legittimità. Più volte la Cassazione ha ritenuto che fosse potere del Giudice valutare la non manifesta eccessività del tasso in questione, e se del caso ridurlo ai sensi dell'art. 1384 c.c. Ma cosa deve intendersi per manifesta eccessività?

Ci si potrebbe rifare ai chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, la quale ha precisato che *"in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo"*.

Nella nota illustrativa contenuta nei decreti ministeriali citati, viene stabilito che la maggiorazione corrisponde a quella rilevata come *"mediamente stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento"*, a seguito un'indagine statistica eseguita nel 2002 *"a fini conoscitivi"* dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi.

Di manifesta eccessività se ne occupa anche il codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il cui art. 33, comma secondo, lett. f) stabilisce che *"si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di ... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo"*. Il quarto comma del successivo art. 34 esclude dalla verifica della vessatorietà *"le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale"*. E l'art. 36, primo comma, prevede quale sanzione alla vessatorietà delle clausole la loro nullità *"mentre il contratto rimane valido per il resto"*.

Infine la sanzione civile alla pratica dell'usura, in particolare nei contratti di mutuo, è indicata nell'art. 1815, comma secondo, c.c. in base al quale *"se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*. Il generico riferimento agli interessi non consente una interpretazione estensiva a quelli moratori.

L'interpretazione del Collegio di Coordinamento

Il Collegio di Coordinamento si è espresso con la decisione n. 2666 del 30 aprile 2014 chiarendo che la sentenza della Cassazione 350/2013, invocata a fondamento della pretesa del mutuatario, deve essere intesa nel senso che anche gli interessi di mora debbono essere assoggettati al vaglio della usurarietà, così come avviene per quelli corrispettivi, senza cumulo con questi ultimi. Tale valutazione può essere correttamente svolta solo se gli interessi moratori sono stati effettivamente applicati e al fine di constatarne la manifesta eccessività.



Un'opportunità da non perdere!



CIRCA
2.000 ARTICOLI
l'anno riservati
agli utenti abbonati.



QUALITÀ
degli approfondimenti
e dei commenti
in materia fiscale,
garantita da autorevoli
esperti.



ACCESSO
alle discussioni
del FORUM riservato
agli abbonati.



CONSULTAZIONE
gratuita della rivista
on-line FISCUS.



CONVENZIONE
con S.B. Europe
Consulting Srl per la
consultazione gratuita
per tre mesi della
banca dati, in materia
di finanza agevolata,
contributi, ecc.



Indagini finanziarie: giocano anche i terzi

di Roberta De Marchi

Con la sentenza n. 11183 del 21 maggio 2014 (ud 17 aprile 2014) la Corte di Cassazione ha confermato l'estendibilità delle indagini finanziarie a terzi.

Il principio espresso

Secondo l'orientamento della Corte, *"in tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente - in quanto sia il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, riguardo all'IVA - autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti"* (Cass. n. 18083 del 2010).

Brevi note

E' possibile per l'ufficio acquisire ed utilizzare dati ed elementi risultanti dai conti, intestati a soggetto diverso rispetto a quello oggetto di accertamento, se legato allo stesso da particolari rapporti di parentela che giustifichino la presunzione di riferibilità dei relativi movimenti bancari ad operazioni imponibili relative al soggetto sottoposto ad accertamento (cfr. circolare n. 131/1994, parte 3).

E' questo il pensiero peraltro espresso dalla Corte di Cassazione nel corso di questi anni.

Su tali tematiche registriamo le seguenti recenti sentenze della Cassazione:

- con la sentenza n. 21420 del 30 novembre 2012 (ud 11 ottobre 2012), per la Corte di Cassazione *"in tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari"* (cfr. Corte Cass. 5^a sez. 17.6.2002 n. 8683 - con specifico riferimento a conto corrente intestato al coniuge del contribuente -; id. 5^a sez. 21.12.2007 n. 27032) o quando comunque *"l'ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale"* (cfr. Corte Cass. 5^a sez. 12.1.2009 n. 374);
- con la sentenza n. 446 del 10 gennaio 2013 (ud 18 ottobre 2012) la Corte di Cassazione ha affermato che il dettato normativo di riferimento - art. 51, comma 2, n. 7, del D.P.R.n.633/72 – che *"abilita gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza a richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non circoscrive l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare*

Continua

dell'azienda, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate, ben possono essere giustificati dal rapporto di stretta contiguità familiare o lavorativa e da un'attività d'impresa logicamente compatibile con la produzione di ricavi, incombando in ogni caso sulla società contribuente la prova contraria (C. 26173/11)". Inoltre, "l'utilizzazione dei dati risultanti dai depositi bancari non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati a terzi, allorchè risulti provata tramite presunzioni la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (C. 13391/03)". Nella prova per presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.), è infatti sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza. (Sez. Un. 9961/1996), così che il convincimento del giudice di merito "può ben fondarsi persino su una sola presunzione, purchè grave e precisa, nonché su una presunzione che sia in contrasto con altre prove acquisite, qualora la stessa sia ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli elementi di giudizio ad essa contrari (C. 16993/07)";

- con la sentenza n. 3762 del 15 febbraio 2013 (ud 4 dicembre 2012), per la Suprema Corte "i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente consentono, in virtù della presunzione contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività. Detta presunzione legale vincola l'Ufficio tributario ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all'analisi delle singole operazioni, la quale è posta a carico del contribuente, in virtù dell'inversione dell'onere della prova" (Cass. n. 19493 del 2010 in motivazione ed ivi richiami di conformi precedenti). Peraltro, la giurisprudenza della Corte ha altresì chiarito che "l'estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non può ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella società o quale amministratore e soci o quale congiunto di questi e, quindi, in una società, come nella specie, la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può ritenere che l'esistenza di tali vincoli sia sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a tali soggetti, salva naturalmente la facoltà di questi di provare la diversa origine di tali entrate" (Cass. n. 19493 del 2010 in motivazione ed ivi richiami di conformi precedenti);
- con la sentenza n. 4904 del 27 febbraio 2013 (ud 20 dicembre 2012) la Corte di Cassazione ha confermato che, in forza di consolidata giurisprudenza (p.es. Cass. 1999 n. 1728, Cass. 2002 n. 8683, Cass. 2003 n. 13391, Cass. 2007 n. 2085, Cass. 2007 n. 6743), è legittima l'estensione "delle indagini bancarie ai congiunti, reputando il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati o cointestati a familiari". Resta fermo, osserva la Corte, che gli indizi possano costituire prove dell'evasione e sono utilizzabili nella globalità del meccanismo presuntivo, "legittimando appunto le presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti (cioè dotate di inferenza probabilistica univoca, non plurima, e non confliggente con altri elementi probatori: cfr. Cass. 2012 n. 3281) in coerenza con la connotazione evincibile dagli artt. 2727 e 2729 c.c.";
- con l'ordinanza n.2029 del 30 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha ritenuto utilizzabili, ai fini dell'accertamento sulla società, le risultanze delle movimentazioni sui conti bancari intestati all'istitutore ed all'amministratore della stessa. Questa Corte ha reiteratamente affermato che "In tema di imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, delle imposte sui redditi di società di capitali, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di

[Continua](#)

credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa" (così Cass. 20199/10, conformi, Cass. 15217/12, Cass. 12625/12);

- con la sentenza n. 5677 del 12 marzo 2014 (ud 18 dicembre 2013) la Corte di Cassazione ha confermato e ribadito che costituisce, infatti, ius receptum che, in tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, "autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico, relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame (Cass. n.27032/2007, n. 18421/2005, n. 6232/2003, n. 8683/2002)". Nel caso specifico si trattava di conti di soci e della madre;
- con la sentenza n.25474 del 13 novembre 2013 la Corte di Cassazione ha confermato il legittimo uso di dati bancari appartenenti a soggetti terzi (procuratori) rispetto all'ante societario. L'atto impositivo l'Ufficio si fondava sui riscontri contabili effettuati sui conti correnti bancari intestati all'amministratore ed al procuratore speciale della società. In sintesi, i principi che emergono sono i seguenti: "con riferimento alle imposte sui redditi, si è - per vero - osservato che, ai sensi degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti presso gli istituti di credito non può ritenersi limi ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda che quelli intestati ai soci, amministratori o procuratori generali; sempre che, in siffatta ipotesi, risulti provata dall'amministrazione finanziaria, anche presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne discende, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma - al contrario - la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa (cfr. Cass. 20199/10, 15217/12, 12625/12)"; "Allo stesso modo, in tema di IVA, questa Corte ha osservato che, ai sensi dell'art. 51, co. 2, nn. 2 e 7, del d.P.R. n. 633/72, l'acquisizione, dagli istituti di credito di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati da essi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti - qualora il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili - non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli intestati ai soci, amministratori o procuratori generali. In tale ultima ipotesi, tuttavia, deve risultare provata dall'amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi (cfr., ex plurimis, Cass., 24995/06, 8634/07, 374/09, 11145/11, 5849/12)". Nel caso concreto, l'Amministrazione ha

Continua



fondato l'atto impositivo su una serie di elementi indiziari e presuntivi, particolarmente significativi. *“Tali indizi - rilevanti sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA - si concretano, in particolare: 1) in elementi positivi di reddito non contabilizzati scaturenti dal riscontro sui conti dei soci, e privi di idonea ragione giustificativa; 2) nell'omessa fatturazione per accreditamenti non giustificati in alcun modo, a seguito degli accertamenti bancari; 3) nell'omessa fatturazione di operazioni imponibili e nell'omessa dichiarazione IVA; 4) nella mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura, derivanti da prelievi bancari non giustificati dai soci. Inoltre, come riferito anche dalla stessa resistente (p. 7 del controricorso), nei confronti dell'amministratore e dei soci della E. 2000 s.r.l. era stata esercitata l'azione penale, per gli stessi fatti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato”.* A fronte dei succitati elementi, di particolare pregnanza sul piano indiziario e presuntivo, la contribuente si è limitata *“a mere allegazioni, del tutto sfordite del necessario riscontro probatorio, circa il carattere extra-aziendale delle operazioni sottese alle movimentazioni bancarie suindicate, rinviando del tutto genericamente, in proposito, ai documenti prodotti nei giudizi di merito”.*

- con l'ordinanza n. 10043 dell' 8 maggio 2014 (ud 3 aprile 2014) la Corte di Cassazione, richiamando la precedente e costante giurisprudenza, ha confermato che *“in tema di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, una volta dimostrata la pertinenza all'impresa dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma è onere dell'impresa contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa - cfr., ex plurimis, Cass. n. 21420 del 30/11/2012-. Si è pure precisato che detto contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative - cfr. Cass. n. n. 25502 del 30/11/2011; Cass. n. 18081/2010 e Cass. n. 4589/2009 “.*

L'APP GRATUITA DEL COMMERCIALISTA TELEMATICO

per scaricarla VAI in APPLESTORE oppure in GOOGLEPLAY, digita COMMERCIALISTA TELEMATICO e scarica GRATUITAMENTE L'APP con le notizie flah, notizie sempre aggiornate



Contabile Telematico

La soluzione professionale per aziende e commercialisti

A CHI E' RIVOLTO

CONTABILE TELEMATICO è il software professionale di nuova generazione rivolto al commercialista che desidera offrire un servizio di qualità, che vada oltre il semplice adempimento degli obblighi imposti dalla legge, ed all'azienda che ha l'esigenza di monitorare costantemente l'andamento della propria gestione. Il software è multiaziendale, multiutente, e può essere utilizzato anche in remoto.

LA GESTIONE CONTABILE

Il software gestisce i diversi regimi contabili, le varie casistiche IVA, nonché i principali regimi IVA speciali, inoltre fornisce gli strumenti per poter effettuare un efficace controllo di gestione. La gestione contabile è perfettamente integrata con le gestioni collegate: fatturazione, cespiti, ritenute d'acconto, bilancio europeo, adempimenti fiscali ed F24, tanto da costituire un unico programma.

LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

CONTABILE TELEMATICO fornisce la stampa dei "quadri fiscali", cioè dei quadri del modello UNICO relativi alla produzione del reddito d'impresa, o di lavoro autonomo. I quadri fiscali possono venire esportati automaticamente nei software SOGEI ed in tutti i software commerciali dotati di una analoga funzione di importazione dati. L'applicativo, inoltre, provvede alla predisposizione del file telematico relativo alla comunicazione annuale dati IVA. Nel software è altresì integrata la gestione degli F24.

FATTURAZIONE E MAGAZZINO

Il software gestisce in modo intuitivo fatturazione e magazzino. L'applicativo gestisce sia il ciclo attivo (dal ricevimento dell'ordine, alla fatturazione), sia il ciclo passivo (dall'emissione dell'ordine, alla sua esecuzione). E' altresì gestita la fatturazione dei professionisti, e delle imprese artigiane, che emettono fatture a "mano libera".

Con il software **Contabile Telematico** da oggi **puoi registrare più di 100 fatture in meno di 30 secondi!**

Hai capito bene: puoi rivoluzionare il tuo modo di lavorare, riducendo davvero al minimo i tempi necessari per il caricamento delle registrazioni contabili.

Grazie alla procedura AUTOMATIC INPUT, infatti, **puoi registrare centinaia di fatture elettroniche (che possono essere state emesse con QUALSIASI software) senza digitare alcunché**, semplicemente con un click del mouse.

Acquista
Ora



La tracciabilità dell'oro: tra normativa vigente e prospettive di modifica

di Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra

Secondo la legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 247 TULPS, che equipara in sintesi i preziosi agli oggetti usati, i c.d. "compro-oro" sono tenuti ad identificare esclusivamente il cedente, annotando data dell'operazione, descrizione degli oggetti acquistati e prezzo convenuto. La fluidità del mercato e l'assenza di obblighi che garantiscano pienamente la tracciabilità del particolare prodotto hanno contribuito a rendere il settore particolarmente appetibile per finalità di riciclaggio. Da qui l'esigenza, a tutela della regolarità delle transazioni commerciali a vantaggio del Fisco e degli operatori in regola, di istituire un registro ai fini della tracciabilità certa degli oggetti ceduti. Nell'attesa di un intervento organico, che riveda l'intero comparto, si segnala l'esistenza di diversi disegni di legge, di iniziativa parlamentare, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Premessa

Il fenomeno dei negozi che esercitano attività di compravendita di oro, i c.d. "compro-oro", complice una situazione economica di forte contrazione dei redditi, si è andato fortemente sviluppando negli ultimi anni, si tratta di vendite strettamente correlate alla necessità di monetizzare velocemente i propri beni in oro o preziosi per compensare il minor reddito di periodo piuttosto che in un'ottica di reinvestimento del valore del bene stesso; insomma si vende oro per necessità e non per finalità speculative.

Il business sta, intuitivamente, nell'acquistare l'oro usato ad un prezzo chiaramente inferiore a quello praticato dalle fonderie per acquisti di grosse quantità.

"Secondo stime delle associazioni nazionali di categoria del settore orafo-argentiero, i "compro-oro" sarebbero tra i 5.000 e gli 8.000, per un giro di affari di circa 14 miliardi derivanti dalla movimentazione di circa 300 tonnellate di oro e di materiali preziosi (dati 2011-12). Il fenomeno è essenzialmente italiano ed ha generato un mercato sommerso che non di rado finisce con l'alimentare i fenomeni della ricettazione e del riciclaggio, anche se ovviamente non tutti gli operatori del settore alimentano questo mercato occulto, esistono imprese di tutto rispetto, trasparenti e fondate sulla serietà professionale, ma si calcola che queste siano solo il 30-40 per cento del totale delle imprese del settore"⁽¹⁾.

E' di tutta evidenza, quindi, come il settore necessiti di una rigorosa regolamentazione, con particolare riguardo alla tracciabilità dei prodotti a garanzia della regolarità del mercato, della tutela degli operatori e con finalità antiriciclaggio.

Lo stesso Presidente⁽²⁾ della Associazione Nazionale "Tutela I Compro" (ANTICO) così si esprime, nel corso dell'audizione alla 10^a Commissione del Senato del 30 gennaio 2014, con riguardo ai disegni di legge di iniziativa parlamentare di regolamentazione del settore:

"Un settore ed una attività specifica quella del "Compro Oro" (acquisto da privati di oggetti preziosi usati e/o avariati - sotto forma di rottami - e successiva rivendita a fonderie) che sta operando da più di un decennio senza regole ben precise ai fini operativi, amministrativi e fiscali, la cui assenza, ha causato e sta ancora causando non

Continua



pochi problemi (sanzioni amministrative, verifiche fiscali, accertamenti e contenziosi tributari) a cominciare dagli operatori di settore, per finire a tutti gli Organi di Stato (corretta interpretazione di leggi e disposizioni sul commercio dell'oro e degli oggetti preziosi usati) su cui cade l'obbligo di effettuare controlli, verifiche e ispezioni al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività di impresa nel rispetto delle norme, non proprio appropriate e di riferimento, vigenti in materia, nonché nel contenere fenomeni criminosi e reati di natura penale.... Siamo consapevoli che il settore è stato invaso da sgradevoli e ripudianti intrusioni criminali, molto spesso sovrastimate (rif. AIRA –ANOPO, ecc. "...uno su due è della mafia..."), ma diciamo con forza, NO ad una campagna di generalizzazioni e colpi indiscriminati; lo ha dimostrato anche il rapporto emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza dal titolo: ATTIVITÀ A CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEI "COMPRO ORO". OPERAZIONE "GOLD SCRAP"... sono emersi dati su reati, anche fiscali penalmente perseguibili, che si attestano intorno al 20% dei casi; cioè, due su dieci, dei soggetti su cui sono stati esercitati i controlli, sono stati ritenuti responsabili di aver violato le leggi che sfociano in materia penale. Percentuale quella del 20%, certamente, molto distante da quelle del 50% - 60% diffuse, erroneamente, da altre associazioni in modo superficiale ed inattendibile in prima battuta, e che successivamente furono puntualmente smentite".

Esaminiamo di seguito la normativa vigente, con particolare riguardo alla tracciabilità dell'oro e le prospettive di modifica attualmente all'attenzione del Legislatore fiscale.

La normativa vigente

La regolamentazione del commercio di oro trova il suo fondamento nella Legge n. 7/2000, recante "Nuova disciplina del mercato dell'oro, in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998"; con tale provvedimento si specifica cosa deve intendersi per oro e i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.

Secondo quanto prescrive l'art. 1, comma 3, della citata legge, la Banca d'Italia autorizza lo svolgimento del commercio di oro in via professionale, da parte delle banche o, previa comunicazione alla stessa Banca d'Italia, di soggetti in possesso dei seguenti specifici requisiti:

- ✘ le s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. e società cooperative devono possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
- ✘ un oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
- ✘ requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 25, 26 e 161, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs n. 385/1993.

Sempre la Banca d'Italia, con un documento datato 28 maggio 2010, chiarisce un aspetto rilevante sul commercio dell'oro.

Questo è legittimamente consentito, senza la comunicazione di avvio dell'attività, e quindi il possesso dei requisiti prima richiamati, per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di "oro da gioielleria".

Ne consegue che l'attività dei "compro-oro", limitata all'acquisto di oggetti preziosi usati o avariati e rivenduti al pubblico, a fonderie o ad altri operatori, si configura come commercio di prodotti finiti e quindi esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 7/2000.

Allo stesso tempo però, i "compro-oro" non possono acquistare oro da gioielleria usato o avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi) e cedere l'oro fino ottenuto.

L'acquisto di oggetti preziosi da privati e la loro successiva cessione è regolamentato dall'art. 128 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. n. 773/1931 e dagli artt. 16 e 247 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al R.D. n. 635/1940.

Premesso che ogni oggetto prezioso acquistato da privati è da considerare «usato», la norma prevede, per tali tipi di transazione, l'annotazione sul registro di chi fa commercio di cose antiche:

- del cedente tramite documento d'identità o altro rilasciato dall'amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità e il domicilio;
- della data dell'operazione da parte dell'acquirente;
- della descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;
- del prezzo pattuito.

Il registro in questione, e la citata annotazione della predetta documentazione, **non sono** normativamente previsti nelle compravendite tra soggetti operanti nel settore (quindi, ad esempio, tra due o più "compro oro"), con la conseguenza che, oltre ad un vuoto normativo, si registra una palese complicità nelle operazioni di tracciabilità dell'oro usato e una limitazione del compito di vigilanza e controllo degli organi preposti al fine di individuare ipotesi di evasione fiscale e di riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Anche il decreto legislativo n.231 del 2007, recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*, sembra aver dimenticato l'importanza dell'istituzione di tale registro.

Infatti, nonostante la normativa individua tra i destinatari, tra gli altri, anche i "compro-oro", gli stessi sono esonerati, come si legge all'art. 10, comma 2, dall'obbligo di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II.

Prospettive di riforma del settore

Nel corso dell'attuale 17^a Legislatura sono stati presentati in Senato i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare concernente il mercato dei preziosi⁽³⁾:

- ⊙ atto Senato n. 237 (di iniziativa del Senatore Mattesini più altri) concernente Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale.

Il provvedimento reca la disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture;

- ⊙ atto Senato n. 327 (di iniziativa del Senatore D'Ambrosio più altri) concernente *Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture.*

Il provvedimento reca una serie di disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché l'istituzione del "borsino" dell'oro usato ed una serie di misure per la promozione del settore orafa nazionale;

- ⊙ atto Senato n. 683 (di iniziativa anch'esso del Senatore Mattesini più altri) concernente la Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Il provvedimento prevede una regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici definendone la denominazione, la tipologia e le caratteristiche.

Per gli aspetti qui di interesse, esamineremo l'Atto Senato n. 237 assegnato, in sede referente, alla 10^a Commissione (industria, commercio, turismo).

Il testo consta di complessivi 9 articoli di seguito sinteticamente descritti:

- l'articolo 1 disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati, con estensione delle disposizioni antiriciclaggio.

Art. 1. (Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio).

1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì a chi rivende o acquista i citati materiali, anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria. I soggetti di cui al presente comma non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato. 2. È istituito un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 7 del 2000. 3. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo. 4. All'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «mediatori di oggetti preziosi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati,»; b) al secondo comma le parole: «di oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui al primo comma»; c) al quinto comma le parole: «degli oggetti preziosi da essi importati,» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,».

- l'articolo 2 si occupa della tracciabilità degli oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, ai fini di facilitare le attività di controllo in materia di ricettazione e di riciclaggio.

Art. 2 - (Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usati).

È istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazione sugli oggetti comprati o venduti: a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori

Continua

e dei compratori; b) data dell'operazione; c) specie della merce comprata o venduta; d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico; e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento; f) fotografia dell'oggetto; g) fotocopia del documento d'identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione. 3. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, indicano nel registro previsto dall'articolo 1, comma 2, le informazioni e la documentazione sugli oggetti comprati o venduti, con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2. 4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011. 5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 7 del 2000, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro. 6. L'ammontare del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della citata legge n. 7 del 2000, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, è pari a 40.000 euro. 7. L'Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisce, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore orafa, un portale internet finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d'oro, del materiale gemmologico o recante materiale gemmologico usati, per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle Forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio. 8. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare sul portale di cui al comma 7 ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati delle informazioni di cui al comma 1, esclusa l'eventuale documentazione personale del cedente se soggetto privato. 9. Il portale di cui al comma 7 e i programmi e strumenti informatici per l'invio telematico alle questure previsto dal comma 2, sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 4, le previsioni antiriciclaggio costituiscono condotte ricadenti nell'alveo delle operazioni tipiche da effettuarsi da parte degli Operatori Intermediari Finanziari o professionisti, figure professionali che con i "compro-oro" poco hanno in comune, tra l'altro quest'ultimi sono già tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette all'UIF sulla base dell'utilizzo degli indicatori di anomalia emanati periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tal senso si legge anche nella citata audizione del Presidente dell'ANTICO di inizio anno.

Viepiù, le informazioni ricavabili dal registro antiriciclaggio sarebbero rinvenibili dal Registro di Pubblica Sicurezza.

Con riguardo invece all'obbligo di comunicazione per acquisti superiori a 1.000 euro, di cui al comma 5, si osserva come tali obblighi appaiono ingiustificati e superflui considerate le loro finalità, alla luce, si legge sempre nella citata audizione, del limite all'uso del contante fissato a 999 euro, delle segnalazioni sospette e comunicazioni clienti/fornitori.

La questione andrebbe, poi, evidentemente rivista ed aggiornata alla luce delle successive modifiche concernenti l'uso del contante e dei pagamenti con moneta elettronica.

- l'articolo 3 prevede che alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva

Continua

fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del d.P.R. n. 633/1972, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

Alle cessioni si applica altresì quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 41/95.

Art. 3 - (Disposizioni fiscali).

1. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti. 2. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni.

- l'articolo 4, contiene specifiche norme a salvaguardia del consumatore.

Art. 4 - (Tutela del consumatore).

1. Agli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 agosto 2005, n. 206, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla pubblicità in-rente il pagamento in contanti. 2. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a porre le bilance in vista affinché il consumatore possa controllare il piatto prima e durante la pesata, consentendo che uno dei display possa essere letto simultaneamente dal cliente e dall'operatore al momento della pesata. 3. La verifica degli strumenti di misura, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, utilizzati dagli operatori di cui al comma 1, è annuale.

- l'articolo 5, al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso di privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio ed altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, istituisce il borsino dell'oro usato presso le Camere di commercio, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale sono definite altresì le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e di altri metalli preziosi.

Art. 5 - (Istituzione del borsino dell'oro usato)

1. Al fine di incentivare il recupero degli oggetti preziosi e del materiale gemmologico non più utilizzato in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell'oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro, di altri metalli preziosi e materiale gemmologico.

2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il borsino dell'oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet

Continua

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle camere medesime.

- l'articolo 6 istituisce l'obbligo ai soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi, di rilasciare una ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico.

Art. 6 - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 2, lettera e), il numero 2 è sostituito dal seguente: «2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, anche usati, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni»; b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-bis. - (Soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi). – 1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: a) dati personali del cedente, copia del documento d'identità in corso di validità, codice fiscale; b) dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale; c) luogo, data, ora dell'acquisto; d) descrizione dettagliata dell'oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell'oggetto al momento dell'acquisto; e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente; f) numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro degli acquisti vidimato dalla questura. 2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa, la cui quantificazione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico». 2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 231 del 2007, introdotto dal comma 1 del presente articolo è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- l'articolo 7 introduce misure per la promozione del settore istituendo un Fondo per la promozione compresa la riqualificazione delle attività dei "compro-oro", volto allo sviluppo ed alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria realizzati in Italia ed alla qualificazione professionale.

Art. 7 - (Promozione del settore orafa nazionale).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafa-argentario e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, con dotazioni pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. 2. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

- l'articolo 8 prevede la disciplina transitoria.

Art. 8 - (Disciplina transitoria).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al citato articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. 2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l'invio telematico alle questure delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2; b) le modalità di pubblicazione delle informazioni nel portale di cui all'articolo 2, comma 7

- l'articolo 9 reca, infine, la norma di copertura relativa alla istituzione del Fondo per la promozione del settore.

Art. 9 - (Copertura).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E' di tutta evidenza come il mercato, in crescita esponenziale, necessita di regole chiare e strutturate che lo rendano meno appetibile alla Criminalità Economica.

Una nuova disciplina appare, quindi, quantomeno auspicabile; ma è pur vero che le iniziative legislative in corso, anche alla luce delle valutazioni eseguite da importanti associazioni di categoria, le prime ad essere interessate ad un mercato regolare, parrebbero non soddisfare le richieste degli operatori, con la necessaria conseguenza di una attenta valutazione delle norme in primis in fase emendativa.

Note

(1) Estrapolato dalla presentazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 237.

(2) Nella persona del dott. Nunzio RAGNO.

(3) Per un approfondimento si rinvia al dossier n. 78 del 2013 predisposto dal Servizio Studi del Senato - Ufficio ricerche nel settore delle attività produttive e in quello dell'agricoltura con riguardo all'AS 237, consultabile tramite sito istituzionale.



INFORMAZIONE:
APPROFONDIMENTI
NEWSLETTER SETTIMANALI
CIRCOLARI SETTIMANALI E MENSILI
E-BOOK

STRUMENTI:
SOFTWARE
FORMULARI & MODELLI
FORUM

SERVIZI PER LA TUA PROFESSIONE:
VETRINA CONSULENTI
RSS FISCALI PER IL TUO SITO
CONSULENZA
E-LEARNING ACCREDITATA PER LA F.P.O.

ED ANCORA:



La rivista di approfondimento mensile

La pubblicazione periodica di risposte alle
tematiche antiriciclaggio



Il caso del giorno a cura Dott. Sandro Cerato

La Tua **Informazione** professionale **quotidiana**
La Tua **Formazione** professionale **continua**

Strumenti di contrasto al riciclaggio transnazionale



di Nicola Monfreda

Come è ben noto, il riciclaggio dei proventi illeciti è un fattore di forte inquinamento del sistema economico poiché si concretizza nella disponibilità di rilevanti flussi finanziari e nella loro allocazione nel circuito legale, impedendo un corretto sviluppo della concorrenza.

Ciò posto, occorre evidenziare che la crisi economica, il progressivo ammodernamento dei sistemi di comunicazione, la libera circolazione di persone, merci e capitali, il diritto di libero stabilimento all'interno del territorio comunitario, l'assenza di frontiere, lo sviluppo di sofisticate tecniche di investimento, la presenza di internet e del commercio elettronico, la differente legislazione ancora esistente nelle diverse giurisdizioni nazionali, l'accentuata capacità di società e studi legali ad ideare strutture societarie in paesi a fiscalità privilegiata, mettono inoltre in luce un ulteriore, fondamentale caratteristica del fenomeno del riciclaggio: la sua **dimensione transnazionale**.

Pertanto, appare evidente che la prevenzione e la lotta al riciclaggio e ad ogni altra forma di illecito economico non possono svolgersi efficacemente nella sola prospettiva nazionale, ma necessitano di un **orizzonte di collaborazione più ampio** che prevede l'implementazione delle vigenti forme di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia.

A **livello internazionale**, i capisaldi delle strategie di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei capitali illeciti sono fissati dalle **40 Raccomandazioni elaborate dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) nel 1990**⁽¹⁾, poi aggiornate nel 1996, 2003 e – da ultimo – nel 2012.

Esse fissano gli standards di trasparenza e di tracciabilità dei movimenti di denaro a livello internazionale per impedire l'utilizzo dei mercati finanziari per scopi di riciclaggio.

Le Raccomandazioni non hanno valore legale, ma costituiscono una forma di *moral suasion* tipica degli strumenti non normativi, assumendo forza vincolante allorché esse vengono successivamente richiamate e fatte proprie da provvedimenti legislativi.

Gli **standards antiriciclaggio predisposti dal GAFI** tengono conto delle moderne tecniche di riciclaggio, delle tendenze delle organizzazioni criminali, dell'evoluzione delle tecnologie informatiche e del loro utilizzo nelle procedure di pagamento o di trasferimento di capitali, nonché dell'abuso di strutture societarie e del coinvolgimento di professionisti o di operatori non finanziari nell'organizzazione di operazioni di riciclaggio.

Nella revisione effettuata nel 2012, è stata promossa una **maggiore trasparenza delle persone giuridiche**, conferendo **centralità allo scambio di informazioni** tra le autorità competenti ed incoraggiando azioni investigative comuni nella lotta alla criminalità finanziaria.

Inoltre, per la prima volta, vengono inclusi i reati fiscali come reati presupposto del riciclaggio.

A livello comunitario, il quadro di riferimento è – allo stato – costituito dalle **Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio** emanate nel 1991 (direttiva n. 91/308/CE), nel 2001 (direttiva 2001/97/CE) e nel 2005 (direttiva 2005/60/CE c.d. **III Direttiva antiriciclaggio**)⁽²⁾. Quest'ultima, abrogando le due precedenti e riassumendone i contenuti, ha:

Continua



- ☑ esteso l'ambito di applicazione dei presidi antiriciclaggio alle operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per importi uguali o superiori a 15.000 euro;
- ☑ rafforzato l'obbligo di identificazione della clientela attraverso una adeguata verifica (cosiddetta customer due diligence), consistente nell'obbligo di:
 - identificare, oltre al cliente, anche il beneficiario effettivo (beneficial owner) dell'operazione;
 - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura di questa;
 - eseguire un controllo costante del rapporto o della prestazione;
- ☑ graduato gli obblighi di adeguata verifica della clientela in base al diverso rischio di riciclaggio: dove questo è più elevato, è richiesta una verifica rafforzata, mentre nei casi in cui il rischio è minore si applicheranno misure semplificate;
- ☑ assicurato maggiore protezione per i soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette ed una più elevata riservatezza sull'identità dei soggetti segnalati;
- ☑ esteso le sanzioni anche alle persone giuridiche, con pene effettive, proporzionate e dissuasive;
- ☑ creato un apposito Comitato composto dagli Stati Membri ed attribuito alla Commissione il potere di adottare le misure necessarie per assicurare l'uniforme applicazione della direttiva;
- ☑ invitato gli Stati Membri ad istituire, ciascuno al proprio interno, una Unità di Informazione Finanziaria⁽³⁾ (Financial Intelligence Unit – FIU), quale autorità nazionale centrale per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

È allo stato in fase di definizione una nuova direttiva (c.d. **IV Direttiva antiriciclaggio**), che – in estrema sintesi – prevede:

- ⊙ il rafforzamento dell'approccio basato sul rischio, da raggiungere attraverso il sinergico concorso:
 - degli Stati membri, tenuti a individuare, comprendere e mitigare i rischi cui devono far fronte;
 - degli enti obbligati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, ai quali spetterà individuare, comprendere e mitigare i propri rischi e a documentare e aggiornare le valutazioni del rischio effettuate;
 - delle autorità di vigilanza, cui è richiesto di concentrarsi sulle aree esposte a un rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo più elevato;
- ⊙ l'implementazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, imponendo l'adozione di misure proporzionate al rischio, senza consentire esenzioni o verifiche eccessivamente permissive – come invece previsto nell'attuale (terza) direttiva – per talune categorie di clienti od operazioni. Viene ribadito il principio di applicare sempre una verifica rafforzata nei confronti delle persone politicamente esposte, tra le quali sono ricompresi coloro che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale nonché coloro che lavorano per le organizzazioni internazionali;
- ⊙ l'acquisizione di maggiori informazioni sull'effettivo beneficiario di una operazione, transazione o rapporto. La direttiva, in particolare, prescrive alle persone giuridiche di ottenere ogni notizia sui propri titolari effettivi e di rendere disponibili tali informazioni alle autorità competenti.

Come sottolineato in precedenza, la lotta al riciclaggio dei capitali illeciti ed al finanziamento al terrorismo non può rimanere circoscritta al territorio nazionale, ma presuppone lo sviluppo di una sistematica e sinergica azione di contrasto anche al di fuori dello Stato Italiano.

La consapevolezza della **dimensione transnazionale dei suddetti crimini** ha determinato l'esigenza di adottare misure di contrasto di analoga estensione, non essendo a tal fine più sufficiente l'utilizzo di strumenti che esplichino la loro efficacia esclusivamente a livello interno.

Di conseguenza, la collaborazione tra Autorità Giudiziarie e Forze di Polizia di diversi Paesi è divenuta assolutamente necessaria per il perseguimento della lotta al crimine organizzato e per l'aggressione dei

Continua

patrimoni illeciti.

L'importanza della componente economica del fenomeno criminale e il progressivo coinvolgimento di istituti di credito, società di intermediazione e commerciali, infatti, hanno imposto una accentuazione delle cc.dd. "investigazioni finanziarie", al fine di incidere con efficacia sui flussi monetari e sui patrimoni illecitamente acquisiti.

Pertanto, in tale contesto, assume particolare importanza l'attività di cooperazione di polizia. A tal fine, vengono sfruttate le possibilità offerte da Interpol (per le aree internazionali anche extra unione europea) e dall'Ufficio Europeo di Polizia (Europol), per gli Stati Membri UE.

Particolarmente incisivi sono gli strumenti di contrasto messi a disposizione da Europol, che ha istituito apposite unità di analisi (denominate Analysis Work File - AWF). Si tratta di banche dati "relazionali"⁽⁴⁾ che consentono alle Forze di polizia dei Paesi Membri, salvaguardando stringenti standard di sicurezza e riservatezza, di verificare già nella fase investigativa l'esistenza di possibili collegamenti, a livello internazionale, tra dati ed elementi informativi (persone fisiche, utenze telefoniche, indirizzi e-mail, automezzi, ecc.) emersi nel corso delle indagini svolte all'interno dei 28 Paesi Membri.

Al riciclaggio è dedicato uno specifico gruppo di analisi (denominato SusTrans – Suspicious Transactions) che raccoglie ed analizza tutte le informazioni attinenti alle operazioni sospette comunicate dai Paesi UE, ivi compresi i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che le hanno poste in essere.

Il fine ultimo è quello di approfondire le dinamiche dei flussi valutari in Europa e di supportare le competenti autorità degli Stati Membri nel prevenire e reprimere le forme di criminalità connesse al riciclaggio dei proventi illeciti.

Nel medesimo contesto della cooperazione di polizia, si richiamano inoltre le possibilità di cooperazione e scambio di informazioni consentite:

- ✦ dagli Uffici per il recupero dei beni (Asset Recovery Offices – ARO). Si tratta di punti di contatto europei previsti dalla Decisione del Consiglio 2007/845, finalizzati alla ricerca e individuazione – per la successiva emissione di apposito provvedimento di sequestro o confisca – delle disponibilità finanziarie e patrimoniali illecite localizzate negli Stati Membri dell'Unione Europea;
- ✦ dalle squadre investigative comuni (Joint Investigation Team - JIT), disciplinate dalla Decisione quadro 2002/465 (non ancora ratificata dall'Italia), costituite tra organi giudiziari e di polizia di due o più Paesi comunitari per lo svolgimento congiunto di indagini su fenomeni criminosi che coinvolgono il territorio dei rispettivi Stati;
- ✦ dall'accordo di Schengen, con riferimento alle operazioni di polizia transfrontaliere;
- ✦ dagli accordi bilaterali del Ministero Interno tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;
- ✦ dalle task forces istituite per specifici fenomeni criminali.

In tale contesto, inoltre, occorre altresì sottolineare che:

- il Decreto Legislativo n. 231 in data 21 novembre 2007, in armonia con la Direttiva n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio (artt. 21, 22 e 38), disciplina all'art. 9 lo scambio di informazioni – in materia di segnalazioni di operazione sospette – con i collaterali esteri, consentendo:
 - all'Unità di Informazione Finanziaria, di collaborare con le analoghe autorità di altri Stati, utilizzando anche le informazioni in possesso della DIA e del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, specificamente richieste;
 - alla Guardia di Finanza e alla DIA, di scambiare – anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in

Continua



deroga all'obbligo del segreto d'ufficio – con omologhi organismi esteri ed internazionali, dati ed informazioni di polizia, allo scopo di agevolare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette;

- il Decreto Legislativo n. 195 del 19 novembre 2008 – adottato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa – prevede all'art. 5, comma 1 che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte nello specifico contesto con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Note

(1) Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale GAFI (nella versione inglese Financial Action Task Force - FATF) è un organismo intergovernativo istituito nel 1989, il cui mandato è di sviluppare e promuovere misure legali, normative ed operative nella lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione di armi di distruzione di massa nonché contro le altre minacce all'integrità del circuito finanziario internazionale. A tal fine, esso elabora e pubblica delle direttive (le cosiddette 40 Raccomandazioni), che costituiscono delle misure standard riconosciute a livello internazionale, definendo un quadro globale e coerente di prevenzione del sistema finanziario dai rischi legati al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. La richiamata regolamentazione internazionale, di natura non vincolante, si rivolge essenzialmente ai diversi Stati e giurisdizioni membri, i quali, pur nella consapevolezza della differente cornice legale, amministrativa ed operativa di cui sono dotati e dei talvolta eterogenei sistemi finanziari in essere, sono "invitati" ad assumere comportamenti uniformi al fine di: identificare i rischi e sviluppare le conseguenti politiche di contrasto; perseguire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo; applicare misure preventive; stabilire i poteri e le responsabilità delle autorità competenti (ad esempio le forze dell'ordine e le autorità di vigilanza); migliorare la trasparenza e la disponibilità delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche; facilitare la cooperazione internazionale. In collaborazione con altre organizzazioni internazionali, il GAFI effettua anche una valutazione delle vulnerabilità dei singoli sistemi nazionali.

(2) Recepita in Italia con il D.Lgs. n. 231/2007.

(3) Tra le Autorità nazionali impegnate nel sistema di prevenzione antiriciclaggio, un ruolo centrale è attribuito all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita dal 1 gennaio 2008 presso la Banca d'Italia in sostituzione del soppresso Ufficio Italiano dei Cambi. Si tratta di una struttura costituita in conformità agli standards internazionali e comunitari, che prevedono la creazione di una FIU (Financial Intelligence Unit) in ogni Paese aderente, caratterizzata da:

- autonomia operativa e gestionale, per assicurare efficienza ed escludere conflitti di interesse;
- specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria;
- capacità di scambiare e dialogare in modo diretto con le altre FIU, senza ricorrere a trattati internazionali o a relazioni intergovernative.

In questo contesto, la UIF:

- costituisce l'unità nazionale incaricata di ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; essa funge da filtro tra i soggetti privati su cui grava l'obbligo delle segnalazioni sospette e gli organi investigativi della Guardia di Finanza e della DIA deputati all'accertamento ed al riscontro investigativo dei singoli casi;
 - svolge analisi e studi dei flussi finanziari, nonché analisi statistiche dei dati aggregati trasmessi su base mensile dai soggetti obbligati;
 - collabora con le competenti autorità per l'emanazione della normativa secondaria;
 - predispone indicatori di anomalia ed elabora schemi e modelli di comportamento anomali sotto il profilo finanziario;
 - svolge funzioni di controllo, anche di tipo ispettivo;
- coopera con le altre Autorità nazionali impegnate nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e con analoghe FIU estere.

(4) In merito, l'articolo 10 della Convenzione Europol statuisce che, qualora necessario per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, Europol può svolgere attività di studio sui dati relativi ai reati per i quali è competente, istituendo veri e propri file di analisi.

La ripartizione dell'onere della prova nelle ipotesi di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti



di Valeria Nicoletti

È l'Agenzia delle Entrate che deve provare la falsità della fattura, solo in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti il contribuente è onerato della prova contraria.

La Corte di Cassazione con la sentenza 17 luglio 2014 n. 16338 torna ad esprimersi sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti, per le quali l'Iva è indetraibile.

Si parla di fatture oggettivamente inesistenti quando la fattura è stata emessa a fronte della mancanza assoluta dell'operazione commerciale fatturata, mentre si parla di inesistenza soggettiva quando uno o entrambi i soggetti del rapporto commerciale documentato siano falsi, fittiziamente interposti, sebbene i beni siano entrati nella sfera della società utilizzatrice che ne ha versato il prezzo.

Entrambe le ipotesi sono state al centro di numerosi contenziosi non solo tributari, ma anche penali, poiché rientrano nel reato di cui all'art. 2 D.lgs 10 marzo 2000 n. 74, ed anche per questo la sentenza in esame si inserisce in quadro di grande interesse.

La vicenda nasce da un ricorso per Cassazione presentato dall'Amministrazione Finanziaria che, richiamandosi ad alcuni precedenti della Corte, formula il quesito diritto ritenendo *"che l'Ufficio non è gravato "direttamente" della prova "dell'inesistenza delle operazioni", potendo limitarsi, ai sensi dell'art. 2967 c.c., a contestare la falsità delle fatture dimostrando soltanto "l'esistenza degli elementi di fatto, costituenti indizi della dedotta falsità"*.

La Corte ricorda, in primo luogo, che dal sistema normativo comunitario e nazionale concernente l'imposta sul valore aggiunto è dato evincere **una presunzione di corrispondenza della effettiva realtà economica all'operazione indicata nella fattura, laddove tale documento risponda ai requisiti formali prescritti ed il soggetto passivo abbia assolto agli adempimenti contabili richiesti.**

Infatti, la tenuta delle scritture e dei documenti contabili i cui dati vengono utilizzati ed esposti nelle dichiarazioni fiscali, non onera il contribuente anche della ulteriore indicazione degli elementi probatori attestanti la effettiva corrispondenza alla realtà dei dati indicati in fattura, trascritti nei registri obbligatori e riportati nella dichiarazione annuale, dovendo conseguentemente dedursi da questa impostazione del sistema normativo che se, da un lato, il diritto alla detrazione ex art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in specie dalla fattura (che per l'IVA documento idoneo a rappresentare - nell'ambito dei rapporti tributari - le operazioni imponibili effettuate dall'impresa, come si evince chiaramente dall'art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l'altro l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale), dall'altro, **l'ordinamento tributario ha inteso conferire alla "regolare tenuta della contabilità" da parte della impresa-soggetto passivo efficacia dimostrativa della esistenza del diritto alla detrazione/rimborso, sino a prova contraria.**

Nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria ritenga relative ad *"operazioni inesistenti"* afferma la Corte di Cassazione *"non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione, che adduce la falsità del documento, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere"* (Corte di Cassazione sentenza 17 luglio 2014, n. 16338).

Continua



Il principio enunciato non è nuovo nel panorama giurisprudenziale della Corte⁽¹⁾ che più volte, in passato, aveva già posto in via principale l'onere della prova in capo all'Agenzia delle Entrate.

La prova può essere raggiunta, secondo la Corte, anche mediante presunzioni - alla stregua dell'art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - purché siano **gravi, precise e concordanti**.

Infatti, **solo qualora il Collegio ritenga gli elementi addotti dall'Ufficio dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.**⁽²⁾

Così ripartito l'onere della prova, il contribuente può anche limitarsi a contestare gli elementi addotti dall'Ufficio, soprattutto quando essi nulla provano sulla inesistenza soggettiva o oggettiva dell'operazione.

Spesso, infatti, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che siano elementi a favore dell'asserita inesistenza delle fatture le irregolarità nella tenuta della contabilità da parte del prestatore/fornitore; dimenticando che ciò è irrilevante ai fini della prova sull'esistenza della prestazione ovvero dell'interposizione del soggetto emittente la fattura.

Anche il mancato deposito del bilancio, a parere di chi scrive, è un elemento inconferente in questi casi: *in primis*, perché nulla a che vedere con l'Iva, ma soprattutto perché esso può dipendere dalle vicende interne alla società emittente (si pensi ad es. ai dissidi tra i soci), che nulla hanno a che vedere con l'effettività delle operazioni commerciali.

Un argomento molto spesso utilizzato nelle ipotesi di fatture inesistenti è la valorizzazione degli eventuali omessi versamenti di imposta, soprattutto dell'Iva, da parte dell'emittente della fattura.

Si dovrebbe, in sostanza, secondo questa tesi *"testare l'affidabilità fiscale dei propri fornitori"* a salvaguardia dell'Erario, e, quindi, dell'interesse collettivo, imponendo un obbligo che l'imprenditore non è in grado di assolvere.

Basti ricordare, a tal proposito, che le informazioni derivanti dal sistema dell'Anagrafe tributaria, a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, non sono accessibili ai privati: gli stessi funzionari dell'Agenzia devono essere all'uopo autorizzati per consultarle, non essendo informazioni di libero accesso.

Anche ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (la c.d. certificazione dei carichi pendenti, prevista in caso di cessione d'azienda), l'Ufficio richiede espressamente, nella stessa istanza presentata dal potenziale acquirente, il consenso del cedente; **ciascun contribuente, infatti, può chiedere informazioni e certificazioni riguardanti la propria posizione fiscale, ma non l'altrui**.

Inoltre, in un periodo di crisi economica, il problema degli omessi versamenti di imposta riguarda, purtroppo, società che non sono affatto delle "cartiere", e che hanno alle spalle anni di attività di impresa.

In merito alla prova contraria, posta a carico del contribuente solo qualora il Giudice abbia giudicato positivamente gli elementi offerti dall'Amministrazione Finanziaria, si ricorda che **il contribuente, oltre ad offrire una prova documentale liberatoria, può, a sua volta, offrire una prova presuntiva**.

La prospettazione di un'alternativa plausibile rispetto alla ricostruzione dell'Erario, infatti, può comunque minare quest'ultima, che, non potendo più essere considerata la più probabile, viene così svilita nella sua valenza probatoria.

Note

(1) Vedasi anche, Corte di Cassazione, sentenza 12 dicembre 2005, n. 27341; Corte di Cassazione, sentenza 19 ottobre 2007, n. 21953; Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2011, n. 12802; Corte di Cassazione, sentenza 26 ottobre 2012 n. 18446.

(2) Corte Cassazione, Sez.. V, sentenza 23 aprile 2010 n. 9784; Corte Cassazione, Sez.. V, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4306; Corte Cassazione, Sez.. V, sentenza 6 giugno 2012 n. 9108.



VOCI DAL FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.



Interessi usurari

Kennedy08

Se un correntista che ha ottenuto uno scoperto bancario dimostra che gli sono stati applicati interessi usurari dall'inizio del suo contratto anche per solo brevi periodi è vero che gli vengono annullati TUTTI gli interessi dall'inizio del rapporto? (Vedi legge anti usura)
Vale la pena cioè tentare una causa contro la banca?

danilo

Certo che sì, a meno che il correntista non abbia bisogno di quello scoperto mi risulta che una banca citata revoca immediatamente il fido al cliente attore.

giu.dema

Concordo sul fatto che comunque bisognerebbe avviare una causa per vedersi riconosciuto quanto pagato in più. Tuttavia in epoca recente appare abbastanza difficile che una banca applichi ancora tassi usurari le procedure di determinazione dei tassi sono tarate sulla base dei tassi massimi applicabili.
Tuttavia tutto può accadere empus regit actum: occhio ai cambiamenti processuali intervenuti

kennedy08

Da quello che ho capito bisogna:

- A) conservare diligentemente sia il contratto con la banca che i vari e/c compresi di scalare;
- B) decurtare gli stessi di tutti gli interessi ed anche le commissioni max scoperto
- C) rifare il conto degli interessi attraverso i numeri debitori e creditori e determinare esattamente quale tasso è stato applicato, non deve superare il tasso di soglia quello pubblicato dalla Banca d'Italia aumentato del 50%.

Quando la banca ci addebita gli interessi nel trimestre successivo controllare che a loro volta su questi interessi non siano stati applicati altri interessi. sarebbe anatocismo.

**continua a seguire la discussione sul
forum del Commercialista telematico**

FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico



Fiscus - periodico di approfondimento del Commercialista Telematico Srl

Anno V

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: info@commercialistatelematico.com

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini